

<div><div></div><div><div>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA</div><div>Ente acque della Sardegna Ente Abbas de Sardigna</div><div>Servizio Gestione Nord</div></div><div></div></div>				
<div>PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (PRS) 2020/2024 STUDIO DI FATTIBILITÀ</div> <div>ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IN LINEA DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR)</div> <div>SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016 RILIEVO AEREOFOTOGRAMMETRICO</div>				
<div>SCHEMA DI CONTRATTO</div>				Allegato:
				Scala:
Redazione: (DDSGN n.)				
<div>Collaboratori tecnici: Servizio Gestione Nord Geom. Sebastiano Sau Geom. Giulio Fattori P.I. Ezio Ferretti</div>		<div>Collaboratori amministrativi: Servizio Gestione Nord Dott.ssa Silvia Gaspa Dott. Riccardo Madeddu Servizio Appalti Contratti e Patrimonio Dott.ssa Francesca Corona Dott. Alessandro Pinna</div>		<div>Responsabile del Procedimento: Ing. Fernando Mura</div>
<div>Servizio Gestione Nord Il Direttore Ing. Fernando Mura</div> <div><div>FERNANDO MURA 24.06.2024 07:11:23 GMT+01:00</div></div>			<div>Il Direttore Generale Ing. Giuliano Patteri</div>	
PROGR.	DATA	ADOZIONE	V	APPROVAZIONE
1ª EMISSIONE	Marzo 2022			
REV. 1	Maggio 2024			
REV. 2				



SOMMARIO

1. PREMESSE3

2. DEFINIZIONI4

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO4

4. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO5

5. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E OPZIONI.....5

6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....6

7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL’ACCORDO QUADRO6

8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI6

9. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO.....7

10. SUBAPPALTO7

11. GARANZIE E POLIZZE7

12. SICUREZZA.....8

13. PENALI.....9

14. PAGAMENTI.....9

15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....10

16. RISOLUZIONE E RECESSO.....10

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE10

18. CESSIONE DEL CONTRATTO11

19. CODICE DI COMPORTAMENTO11

20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA11

21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI11

22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ11

23. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE12

24. RINVIO12

25. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO12



1. PREMESSE

- Con deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 5 marzo 2020 è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024, approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione 4/2 dell'11 marzo 2020.
- All'interno della Strategia 3 del PRS "L'identità territoriale, ambientale e turistica" sono previsti una serie di interventi con un significativo impatto sull'assetto del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (S.I.M.R.), gestito dall'Ente Acque della Sardegna (ENAS).
- Con deliberazione della Giunta regionale n. 50/30 del 28 dicembre 2021 sono state programmate le risorse disponibili per "Spese per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi sulle infrastrutture idrauliche della Sardegna". Con tale atto è stata programmata la spesa, pari ad euro 4.000.000,00, per lo studio e la progettazione di 16 interventi volti a realizzare impianti per la produzione di energia idroelettrica e la riqualificazione delle opere del Sistema Idrico Multisetoriale regionale, individuando gli enti attuatori. Fra gli interventi del programma sono ricompresi n. 6 interventi, per i quali l'Ente Acque della Sardegna è stato individuato quale soggetto attuatore in forza della L.R. n.19/2006.
- In data 31 dicembre 2021 è stata sottoscritta la delegazione amministrativa tra Assessorato ai Lavori Pubblici ed ENAS per l'attuazione dei sei interventi e con impegno dell'ENAS all'espletamento dell'attività progettuale ad esso attribuite dalla D.G.R. 50/30 del 28 dicembre 2021, come da seguente tabella riepilogativa:

N.	Titolo	TOTALE (euro)	Ripartizione pluriennale della spesa (euro)		
			2021	2022	2023
1	Connessione dei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica del Cixerri dal collegamento Cixerri - Punta Gennarta e condotta adduttrice. Manutenzione straordinaria del collegamento Centrale Murtas - Vasca Carraras	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
2	Collegamento tra l'invaso sul Rio Leni e l'invaso di Sa Forada de S'Acqua a S. Miali - tratto di completamento.	€ 540.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 440.000,00
3	Riqualificazione e riassetto Canale Adduttore Principale Sarais - Sa Forada	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 200.000,00
4	Riqualificazione Canale Rip. S-W tratta R7 e Collegamento Interc. Cixerri-SE con Acquedotto Industriale	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00
5	Riqualificazione del Nodo Macchiareddu	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
6	Studio di fattibilità per la manutenzione straordinaria delle opere in linea del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR).	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
TOTALE		€ 1.440.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 1.040.000,00

- Con Determinazione del Direttore Generale di ENAS n. 23 del 14 gennaio 2022 sono state assegnate le competenze per l'attuazione per gli interventi di cui alla precedente tabella ai diversi Servizi dell'Ente e l'intervento n. 6 "Studio di fattibilità per la manutenzione straordinaria delle opere in linea del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" è stato posto in capo al Servizio Gestione Nord (SGN), assegnando il compito al Direttore di Servizio di provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
- Con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord 171 del 21 febbraio 2022, integrata dalla DSGN n. 281 del 09 marzo 2022, è stata individuata la struttura tecnica responsabile dell'intervento n. 6 e attribuite le funzioni di RUP al Dott. Giovanni Giordano.



- L'ENAS ha ritenuto vantaggioso procedere, per l'intervento di cui sopra, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 2 lettera a della legge 120/2020 e s.m. e i., per la stipula, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per il successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio di ingegneria relativo al **rilievo aereofotogrammetrico** con restituzione delle opere gestite Dall'ENAS denominato studio di fattibilità per la **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IN LINEA DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIONALE (SIMR)"**.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di Contratto, di seguito per brevità denominato "Schema", si intende:

- per "Codice": il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per "Regolamento": il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;
- per "TUS": il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per "Committente": l'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
- per "RUP": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- per "Affidatario": l'operatore economico con il quale l'ENAS stipula l'accordo quadro;
- per "Appaltatore": l'operatore economico a cui viene affidata l'esecuzione delle attività alle quali si riferiscono i servizi tecnici oggetto dell'accordo quadro;
- per "DEC": il Direttore per l'Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto dell'ENAS.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Il presente Schema di contratto stabilisce le norme e condizioni dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e l'Affidatario, relativamente ai servizi tecnici di ingegneria indicati al paragrafo 2 della *Relazione tecnico economica (allegato 00)*.

NB il suddetto elenco è da ritenersi meramente indicativo e non esaustivo potendo l'ENAS in generale richiedere il rilievo e la restituzione in modalità BIM di qualsiasi elemento ritenuto utile.

I servizi da espletare nell'ambito del presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati sulla base di appositi contratti applicativi.

I servizi da espletare dovranno essere svolti con i tempi, i contenuti e con le modalità conseguenti alle scelte di ENAS in relazione all'esecuzione delle attività oggetto del rilievo aereofotogrammetrico. Le varie attività potranno essere commissionate, nel loro insieme o per singola parte di qualsivoglia opera del SIMR, in funzione delle necessità tecniche di esecuzione stabilite dalla Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna o costituire vincolo (Esecuzione di attività in uno o più interventi, Accordo quadro con uno o più contratti applicativi anche contemporanei).

La stipula del contratto di Accordo Quadro non obbliga né impegna l'ENAS a commissionare all'Affidatario servizi di ingegneria tramite stipula di contratti applicativi, trattandosi di contratto normativo.

L'Affidatario non vanta quindi alcun diritto in ordine:

- all'espletamento dei servizi (oggetto dell'Accordo Quadro), che potranno non essere o essere commissionati, anche solo in parte;
- al raggiungimento dell'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini del confronto con la soglia di cui all'art. 35 del Codice, della qualificazione dell'Affidatario e della costituzione della garanzia definitiva.

L'Affidatario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi qualora, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non venisse commissionato dall'ENAS alcun servizio o venissero commissionati servizi per importi complessivamente inferiori all'importo massimo dell'Accordo Quadro.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:

- a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;
- b) la L.R. 13.03.2018 n. 8 *"Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*, per



quanto applicabile;

- c) il D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»", per quanto applicabile;
- d) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- e) il presente Schema e i relativi allegati;
- f) le polizze di garanzia.

Il presente Schema è automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

4. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

I professionisti si obbligano fin da ora ad effettuare le attività, entro l'arco temporale massimo di mesi 18, frazionati in funzione dei contratti applicativi che ENAS riterrà opportuno attivare per i servizi in funzione di un razionale ed economico loro sviluppo, senza che per questo possa sorgere in capo all'Amministrazione alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di offerta.

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary, Regolamento [CE] n. 213/2008 della Commissione Europea del 28 novembre 2007) dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro è la seguente: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

L'importo dell'Accordo Quadro inerente al servizio di rilievo aereofotogrammetrico, come indicato nella relazione tecnico economica al punto 4) è pari a € 43.900,00 comprensivi dei contributi previdenziali integrativi oltre I.V.A. di legge per un totale complessivo di € 55.558,00 somma che costituisce l'importo massimo complessivo comprensivo di IVA dei servizi che potranno essere commissionati all'Affidatario.

Il suddetto importo di Accordo Quadro corrisponde al valore complessivo presunto degli eventuali servizi che potranno essere commissionati all'Affidatario, ottenuto sommando i corrispettivi stimati delle singole prestazioni ipotizzate.

L'Affidatario rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma rispetto ai corrispettivi che saranno fissati in sede di stipula di ciascun contratto applicativo, riconoscendo ed accettando che essi remunerano tutte le attività e prestazioni professionali ed accessorie da lui comunque svolte in quanto necessarie per l'esecuzione dei servizi commissionati, compresi a titolo indicativo:

- tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per sopralluoghi, rilievi e indagini, procedure autorizzative, ecc., nonché per l'interfaccia tra l'Affidatario e il Committente, anche con mezzi propri;
- i costi e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
- i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;
- gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dall'ENAS e da tutti gli Enti ed Amministrazioni comunque coinvolte per l'esame e la valutazione delle attività in corso da parte dell'Affidatario.

5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI

L'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di cui al precedente articolo e in ogni caso cesserà la sua efficacia alla scadenza del **dodicesimo mese**, qualora a tale data non fosse stato ancora raggiunto il suddetto importo massimo.

L'ENAS non è vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo stesso. L'ENAS, potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Schema; in tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Affidatario è, invece, vincolato a stipulare i



singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Schema e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Qualora si dovessero verificare eccezionali circostanze, debitamente motivate, ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, potranno essere stipulati o prorogati contratti applicativi con termine di esecuzione eccedenti la durata dell'Accordo Quadro, che si intenderà prorogato per un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici). In tali casi, la protrazione della durata dell'Accordo Quadro non darà all'Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 120 D.Lgs. n. 36/2023.

In relazione al comma 1 lettera a) dell'art. 106 D.Lgs. n. 120 D.Lgs. n. 36/2023, è previsto, a partire dalla seconda annualità contrattuale, l'aggiornamento dei prezzi in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, (indice FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula del contratto di Accordo Quadro obbliga l'Affidatario ad espletare i servizi, qualora commissionati dall'ENAS, stipulando i relativi contratti applicativi, entro l'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso.

Al momento della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Affidatario si obbliga a rispettare le condizioni di cui al presente Schema e degli atti ad esso allegati.

Il contratto applicativo dovrà contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- oggetto del contratto;
- riferimento al contratto di accordo quadro e al presente Schema e relativi allegati;
- importo complessivo del contratto applicativo;
- termini di esecuzione delle prestazioni.

Ai fini della definizione dell'importo del contratto applicativo, i corrispettivi contrattuali relativi alle prestazioni, qualora effettivamente commissionate, saranno determinati attraverso stima ed applicazione dei prezziari da parte dell'ENAS ed all'ammontare ottenuto verrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Affidatario in sede di gara d'accordo quadro;

Qualora emerga, in sede di stipula o in fase esecutiva di un contratto applicativo, la necessità di una prestazione accessoria la cui fattispecie non sia tra quelle previste dal contratto di accordo quadro, ma che sia ad esse correlata, si potrà procedere alla determinazione del relativo corrispettivo mediante valutazione dell'impegno orario necessario, operata in contraddittorio tra il DEC e l'Affidatario, per quanto possibile in aderenza alle metodologie e criteri delle analoghe stime allegate al presente, con successiva approvazione da parte del RUP. Tutti i nuovi corrispettivi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso offerto dall'Affidatario.

8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovrà avvenire nel pieno rispetto del contratto di Accordo Quadro nonché delle prescrizioni, delle modalità, delle tempistiche e di quant'altro previsto, per le parti di rispettiva pertinenza, dal *"Disciplinare esecuzione dei servizi"* (allegato 05) allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale.

L'Affidatario si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutti i servizi di cui al presente (e suoi allegati), alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS, nella L.R. n. 8/2018 e, in generale, a tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

Tutta la documentazione da produrre da parte dell'Affidatario nell'ambito del contratto deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di



contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'Affidatario assicurare la fedeltà della traduzione.

9. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario risponderà nei confronti dell’ENAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione delle prestazioni commissionate con i singoli contratti applicativi, ed in particolare all’adeguatezza e completezza degli elaborati predisposti dal medesimo in base alle legittime richieste dell’ENAS in relazione alle finalità delle prestazioni stesse, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

L’Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all’ENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

L’ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall’Affidatario.

10. SUBAPPALTO

Si applicano le pertinenti disposizioni dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si richiama in particolare l’obbligo dell’Affidatario di comunicare all’ENAS, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto:

- il nome del sub-contraente;
- l’importo del sub-contratto;
- l’oggetto del servizio affidato.

11. GARANZIE E POLIZZE

Ai sensi dell’art. 117 del Codice, l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovrà, ai fini della stipula del relativo contratto, produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola *“pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”*.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l’autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;
- essere stipulata secondo il relativo schema tipo 1.2 o 1.2.1, di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018;
- essere prestata, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma dell’Accordo Quadro, copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. e) della L. 148 del 14/09/2011 e dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 rilasciata da Compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Committente / Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.



La polizza dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione degli elaborati previsti dal contratto, che possano determinare a carico dell'ENAS nuove spese di rilievo e/o elaborazione e/o maggiori costi. La polizza dovrà avere un massimale non inferiore al 100 per cento dell'importo dei servizi appaltati. La polizza deve avere durata fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei servizi resi e deve coprire, oltre alle nuove spese di rilievo e modellazione, anche i maggiori costi che il Committente deve sostenere per le eventuali modifiche del contratto, di cui all'art. 120 del codice.

Il Soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma dell'Accordo Quadro polizza assicurativa contro gli infortuni, sino alla conclusione delle prestazioni e per un massimale di copertura di almeno **€ 250.000** per invalidità permanente e morte, a copertura dei rischi a cui sono esposti l'Affidatario stesso ed i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari, durante lo svolgimento delle attività necessarie presso gli impianti e/o i siti oggetto di intervento.

12. SICUREZZA

I servizi tecnici di ingegneria oggetto dell'Accordo Quadro compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, per cui, in linea generale, non dovrebbe venir redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

Si precisa comunque che l'Affidatario, al fine del corretto e completo espletamento delle prestazioni, dovrà necessariamente effettuare sopralluoghi e visite sui siti interessati dall'intervento.

Al fine di garantire la sicurezza in occasione di tali sopralluoghi, in generale essi dovranno pertanto essere compiuti dall'Affidatario congiuntamente al DEC o comunque a personale ENAS all'uopo incaricato, se del caso previi opportuni accordi tra il DEC e il competente Servizio gestionale dell'ENAS, così da garantire l'assenza di interferenze con le attività gestionali ordinarie delle opere e/o con eventuali attività straordinarie (es. manutenzioni, lavori, etc.).

Valutate le caratteristiche di ciascun contratto applicativo in relazione ai rischi da attività interferenziale rispetto alle attività da svolgersi, se del caso, verrà elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) specifico per ogni contratto applicativo sulla base dell'allegato 09 DUVRI.

Per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo, l'Affidatario dovrà dichiarare, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari:

- il possesso dei necessari requisiti di idoneità sanitaria allo svolgimento del servizio, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata delle attività;
- l'avvenuta formazione e informazione relativa ai rischi specifici delle attività da svolgere.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di "impiegato tecnico", come definita nel DVR aziendale ENAS, di cui all'allegato 3.1 DVR-scheda impiegato tecnico.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (intese le sedi dell'ENAS, i siti da esso gestiti ed i siti di esecuzione) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS dispone della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che l'Affidatario non introduca – negli anzidetti "luoghi di lavoro" ovvero siti ENAS compresi nell'appalto – "specifici rischi", ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In ogni caso, il DEC verificherà la permanenza di tale presupposto durante l'esecuzione del servizio.

In occasione delle suddette attività, l'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilità, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri, eccezion fatta per quelli imputabili dall'eventuale stesura del DUVRI per singolo contratto applicativo, inerenti il presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.



13. PENALI

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni commissionate con apposito contratto applicativo, rispetto ai termini previsti nello stesso contratto o prescritti da norme vigenti, si procederà all'applicazione di una penale pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari allo **0,1% (zerovirgolaunopercento)** dell'importo del contratto applicativo, sino a un massimo complessivo del 10% di detto importo, fatti salvi sia la risoluzione in danno dei contratti applicativi e del contratto di Accordo Quadro nei casi previsti dalla legge, sia il diritto del risarcimento del maggior danno a termini di legge.

Si precisa che la suddetta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini perentori eventualmente assegnati dall'ENAS per la ripresentazione degli elaborati già consegnati dall'Affidatario, per i quali siano stati motivatamente richiesti dall'ENAS aggiornamenti o modifiche.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell'Affidatario rispetto alle tempistiche previste. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

14. PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità, per quanto applicabili al caso specifico:

- **1° acconto per anticipazione di legge:**
entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, verrà corrisposto all'Affidatario il 1° acconto quale anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall'art. 125 del Codice;
- **2° acconto pari al 60% (sessantapercento) del corrispettivo:**
a seguito dell'adozione da parte dell'ENAS dell'insieme degli elaborati e documenti redatti dall'Affidatario, con riferimento al singolo intervento, ovvero a seguito dell'allocatione dei modelli informativi nella cartella "pubblicazione" dell'ACDat (vedasi punto 2.11 dell'allegato 07 *Capitolato informativo specifiche tecniche di modellazione e di gestione informativa*), l'Affidatario avrà diritto al pagamento del 2° acconto pari al 60% del corrispettivo, applicando allo stesso la deduzione corrispondente al recupero proporzionale dell'anticipazione già corrisposta;
- **saldo del corrispettivo:**
dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione delle attività relative al singolo contratto applicativo l'Affidatario avrà diritto al pagamento del saldo sul corrispettivo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, su presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte dell'ENAS del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione del pagamento.

Fermi restando i termini di legge per la corresponsione dell'anticipazione, ciascun pagamento verrà effettuato entro **90 (novanta) giorni** dalla presentazione della fattura.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Su ciascun pagamento in acconto verrà operata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 bis del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI)



gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate a:

Ente Acque della Sardegna – P. IVA. 00140940925

Servizio Gestione Nord Codice univoco ufficio: 1UON7K

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Qualora al singolo pagamento si applichi il pagamento dell'IVA in regime di "split payment", ai sensi delle norme al momento vigenti e applicabili, la fattura dovrà pervenire con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S", e del solo imponibile nel campo "Importo pagamento" (ove compilato).

15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi ai servizi espletati in esecuzione di contratti applicativi dell'accordo quadro saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Affidatario comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi si intenderanno automaticamente risolti qualora le transazioni relative ad essi siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Affidatario si obbliga ad inserire in ciascuna fattura elettronica:

- gli estremi del contratto di Accordo Quadro (numero di repertorio e data) e il CIG (CIG Padre) in esso riportato;
- il nominativo del RUP;
- il centro ENAS di costo: Servizio Gestione Nord;
- gli estremi del contratto applicativo (numero di protocollo e data) e il CIG (CIG Figlio) in esso riportato, a cui si riferisce la fattura.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti dati e comunque non correttamente compilate. In tale caso, il mancato pagamento o il ritardo dello stesso non potrà in alcun modo ritenersi imputabile all'ENAS, bensì all'Affidatario per ogni effetto di legge.

16. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal singolo contratto applicativo si richiamano le disposizioni di cui all' art. 190 del D.Lgs. 36/2023, per quanto applicabili.

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi, è esclusa la competenza arbitrale.



Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice.

19. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico dovrà conformare la sua condotta al Codice di Comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.1.2023.

20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, che non fosse già stato reso noto direttamente o indirettamente dall'ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'ENAS, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall'ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'ENAS, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potrà citare i servizi svolti per l'ENAS, eventualmente illustrandoli con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati e i documenti comunque prodotti dall'Affidatario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Schema di Contratto rimarranno di proprietà dell'ENAS, che potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli, darvi esecuzione nonché introdurvi – nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni – tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni o accampate pretese di sorta.

22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ

Lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro è incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

L'Affidatario dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalle leggi vigenti in materia e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei servizi.



23. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente Schema e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 4 (importo del contratto di accordo quadro e suddivisione in lotti), art. 5 (durata dell'accordo quadro e opzioni), art. 7 (contratti applicativi di accordo quadro), art. 8 (condizioni di esecuzione dei servizi), art. 12 (sicurezza), art. 14 (pagamenti), art. 17 (risoluzione delle controversie), art. 19 (codice di comportamento).

24. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Schema si fa rinvio alle disposizioni del codice civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, per quanto applicabile.

25. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

- RELAZIONE TECNICO - ECONOMICA
- DISCIPLINARE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
- DVR ENAS
- PATTO DI INTEGRITÀ
- CODICE DI COMPORTAMENTO PERSONALE SISTEMA REGIONE



Firmato digitalmente da:
FINK FLORIAN
Firmato il 2024/06/20 07:56
Seriale Certificato: 3623944
Valido dal 03/06/2024 al 03/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

D6-70-F5-F7-1D-32-95-01-E2-09-AD-2A-E3-43-10-DA-20-9D-03-F0

PAdES 1 di 2 del 20/06/2024 07:56:47

Soggetto: FINK FLORIAN

S.N. Certificato: 374C08

Validità certificato dal 03/06/2024 09:13:30 al 03/06/2027 00:00:00

Rilasciato da InfoCamere S.C.p.A.

PAdES 2 di 2 del 24/06/2024 08:11:23

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 45FDBAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 01:10:17 al 09/02/2025 10:36:17

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
